

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE per contribuenti NON FORFETTARI

(aggiornato al 10.09.2024)

Dopo svariate modifiche, integrazioni, cambiamenti, ripensamenti ed altro, finalmente ha preso corpo in maniera definitiva il CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB). Questo provvedimento, approvato inizialmente con un Decreto a metà novembre 2023 ed oggetto di svariate modifiche fino alla versione (si spera) definitiva emanata ai primi di agosto 2024, è uno dei capisaldi della riforma fiscale.

Consiste in una sorta di patto/scommessa tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente sui redditi e sui ricavi da dichiarare in un determinato periodo di tempo ovvero

- Due anni fiscali (2024 e 2025) per i contribuenti NON forfettari;
- Un esercizio fiscale (2024) per i contribuenti forfettari.

Nel presente lavoro tratteremo le regole per i contribuenti non forfettari – con un ulteriore lavoro analizzeremo il CPB per i contribuenti forfettari.

CHI PUO' ADERIRE AL CPB

Innanzitutto va detto che il CPB non è assolutamente un obbligo; il contribuente è libero di aderire o non aderire in base alle proprie intenzioni. La comunicazione se aderire o meno al CPB andrà fatta entro il 31.10.2024 e quindi (per ovvi motivi organizzativi) la decisione va presa entro il 15.10.2024.

Per poter aderire al CPB, il contribuente:

- deve aver applicato gli ISA nel modello UNICO2024 – redditi 2023; gli ISA sono lo strumento di controllo automatico che ha sostituito ormai da qualche anno gli studi di settore;
- non deve avere debiti tributari o previdenziali di importo superiore a 5.000 euro (comprensivo di sanzioni ed interessi). La presenza di eventuali debiti tributari sospesi o rateizzati permette al contribuente di aderire al CPB;
- deve aver presentato regolarmente i modelli UNICO nei tre anni precedenti al CPB (ovvero UNICO2024, UNICO2023 e UNICO2022);
- non deve aver subito condanne per false comunicazioni sociali o riciclaggio/autoriciclaggio nei tre anni precedenti al 2024;
- non deve essere stato in possesso nell'anno 2023 di redditi "ESENTI" in misura superiore al 40% del reddito complessivo (ad esempio: rimpatriati);
- non deve essere "passato" al regime forfettario nell'anno 2024;
- non deve aver effettuato operazioni straordinarie quali scissioni, fusioni, conferimenti ovvero modifiche alla compagine sociale per società di persone ed associazioni professionali.

Relativamente all'applicazione degli ISA, vi ricordiamo che NON applicano gli ISA **e di conseguenza NON potranno aderire al CPB:**

- tutti quei contribuenti i cui ricavi/compensi siano superiori ad euro 5.164.569= (10miliardi di lire);
- i contribuenti al primo anno di attività; di conseguenza non potranno al CPB tutti quei soggetti che hanno aperto la partita iva nell'anno 2023;
- tutti quei contribuenti che si trovano in un "NON NORMALE" periodo di imposta a seguito di motivi quali infortuni e/o malattia del titolare, gravidanza, danneggiamento dell'attività produttiva o motivi ben definiti;
- tutti quei soggetti (per la verità sempre meno) per i quali, in base all'attività svolta, non sono stati approvati gli ISA.

COSA COMPORTA ADERIRE AL CPB

L'adesione al CPB comporta per il contribuente:

- di dover dichiarare **IN OGNI CASO** il reddito ai fini IRES/IRPEF proposto dal Fisco ed accettato dal contribuente;
- di dover dichiarare **IN OGNI CASO** il valore della produzione (ricavi) ai fini IRAP proposto dal Fisco ed accettato dal contribuente;
- di non dover effettuare alcun pagamento di imposte per le somme superiori a quelle concordate/accettate;
- ottenere l'esonero da accertamenti basati su presunzioni semplici da parte del Fisco.

Di seguito verranno proposti alcuni esempi.

CAUSE DI CESSAZIONE e DECADENZA DAL CPB

Il concordato cessa di aver efficacia nel momento in cui il contribuente:

- cessa la propria attività;
- modifica la propria attività modificando di conseguenza il modello ISA applicabile (di solito cambio codice ATECO);
- passa al regime forfettario;
- dichiara ricavi superiori ad Euro 7.746.853 (15miliardi di lire) ovvero il 50% in più rispetto al limite oltre al quale non si applicano gli ISA;
- diventa debitore A TITOLO DEFINITIVO di debiti tributari o previdenziali di importo superiore a 5.000 euro (comprensivo di sanzioni ed interessi);
- effettua un'operazione straordinaria.

Inoltre il contribuente decade per entrambi i periodi di imposta (2024 e 2025) nel caso in cui:

- a seguito di accertamento, per il 2023 - 2024 - 2025, sia rilevata l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza / indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;

oppure risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.

Sono considerate di non lieve entità:

- le violazioni gravi ai fini IVA ed imposte sui redditi per gli esercizi dal 2021 al 2025;
- la comunicazione inesatta / incompleta dei dati ISA, in misura tale da determinare un minor reddito / valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
- l'omessa presentazione del mod. REDDITI / IRAP / IVA / 770 per il 2024 - 2025;
- la mancata/non tempestiva memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure la memorizzazione / trasmissione di dati incompleti o non veritieri;
- mancata emissione di documenti di trasporto oppure emissione per importi inferiori a quelli reali contestate in numero pari o superiore a 3 (commesse in giorni diversi);
- l'omessa tenuta / conservazione delle scritture contabili / documenti / registri previsti in materia di imposte dirette / IVA;
- l'omessa installazione / manomissione del RT;
- la presentazione di dichiarazione dei redditi integrativa dalla quale risulta una quantificazione diversa dei redditi / Valore produzione IRAP rispetto a quelli in base ai quali è stata accettata la proposta di concordato;
- aver indicato in dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- l'omessa presentazione del mod. REDDITI in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- la condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- l'omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (avvisi bonari).

Le violazioni sopra indicate se regolarizzate, ove possibile, mediante il ravvedimento da parte del contribuente non rilevano ai fini della decadenza dal concordato.

USCITA DAL CPB per EVENTI ECCEZIONALI

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minor valore della produzione ai fini IRAP eccedenti il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, **ESCLUSIVAMENTE** in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 - danni ai locali destinati all'attività d'impresa / lavoro autonomo, tali da renderli totalmente / parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 - danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 - impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività (in quanto ricadenti in aree di divieto d'accesso);

- sospensione dell'attività, laddove l'unico / principale cliente sia un soggetto che, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;
- sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'Ordine di appartenenza / Enti previdenziali e assistenziali / Casse di competenza.
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa / giudiziale;
- affitto dell'unica azienda.

IPOTESI e CONTEGGI

I dati/valori indispensabili per poter effettuare alcuni ragionamenti sulla convenienza o meno del CPB sono i seguenti:

- PUNTEGGIO ISA derivante da UNICO2024 avendo a mente la seguente tabella

PUNTEGGIO ISA	Aliquota imposta sostitutiva
Inferiore a 6	15%
Pari o superiore a 6 ed inferiore a 8	12%
Pari o superiore a 8	10%

- REDDITO anno 2023 (indicato in UNICO2024);
- REDDITO PROPOSTO dal Fisco e CONCORDATO/ACCETTATO dal contribuente per l'anno 2024 e 2025;
- REDDITO EFFETTIVO PER L'ANNO 2024 e 2025.

Questo in quanto sul reddito concordato il contribuente pagherà:

- 1. Le imposte in maniera ordinaria sino all'importo del reddito 2023;**
- 2. L'imposta sostitutiva in base al punteggio ISA dell'anno 2023 sulla somma che va dal reddito 2023 al reddito concordato per il 2024 ed il 2025;**
- 3. Nessuna imposta sul reddito oltre l'importo concordato.**

CASO #1

VOTO ISA 2023	REDDITO 2023	REDDITO 2024	REDDITO 2025
8,3	Euro 30.000,00	Concordato: euro 35.000,00	Concordato: euro 48.000,00
		Effettivo: euro 42.000,00	Effettivo: euro 60.000,00

Reddito 2024 - In questo caso il contribuente pagherà le imposte ordinarie sino a 30.000 euro, pagherà il 10% sulla somma di euro 5.000 (reddito concordato 2024 meno reddito 2023) mentre non verserà alcuna imposta sulla somma eccedente i 35.000 (ovvero 7.000).

Reddito 2025 - In questo caso il contribuente pagherà le imposte ordinarie sino a 30.000 euro (reddito anno 2023), pagherà il 10% sulla somma di euro 18.000 (reddito concordato meno reddito anno 2023) mentre non verserà alcuna imposta sulla somma eccedente i 48.000 (ovvero 12.000).

Ipotizzando che i dati si riferiscano ad una SRL, le imposte da pagare sarebbero – si è ipotizzato solo IRES al 24%:

Non Adesione al concordato	Imposte	Adesione al concordato	Imposte
Anno 2024	Euro 10.080,00	Anno 2024	Euro 7.700,00
Anno 2025	Euro 14.400,00	Anno 2025	Euro 9.000,00

CASO #2

VOTO ISA 2023	REDDITO 2023	REDDITO 2024	REDDITO 2025
7	Euro 30.000,00	Concordato: euro 35.000,00	Concordato: euro 48.000,00
		Effettivo: euro 42.000,00	Effettivo: euro 60.000,00

Reddito 2024 - In questo caso il contribuente pagherà le imposte ordinarie sino a 30.000 euro, pagherà il 12% sulla somma di euro 5.000 (reddito concordato 2024 meno reddito 2023) mentre non verserà alcuna imposta sulla somma eccedente i 35.000 (ovvero 7.000).

Reddito 2025 - In questo caso il contribuente pagherà le imposte ordinarie sino a 30.000 euro (reddito anno 2023), pagherà il 12% sulla somma di euro 18.000 (reddito concordato meno reddito anno 2023) mentre non verserà alcuna imposta sulla somma eccedente i 48.000 (ovvero 12.000).

Ipotizzando che i dati si riferiscano ad una SRL, le imposte da pagare sarebbero – si è ipotizzato solo IRES al 24%:

Non Adesione al concordato	Imposte	Adesione al concordato	Imposte
Anno 2024	Euro 10.080,00	Anno 2024	Euro 7.800,00
Anno 2025	Euro 14.400,00	Anno 2025	Euro 9.360,00

CASO #3

VOTO ISA 2023	REDDITO 2023	REDDITO 2024	REDDITO 2025
4	Euro 30.000,00	Concordato: euro 35.000,00	Concordato: euro 48.000,00
		Effettivo: euro 42.000,00	Effettivo: euro 60.000,00

Reddito 2024 - In questo caso il contribuente pagherà le imposte ordinarie sino a 30.000 euro, pagherà il 15% sulla somma di euro 5.000 (reddito concordato 2024 meno reddito 2023) mentre non verserà alcuna imposta sulla somma eccedente i 35.000 (ovvero 7.000).

Reddito 2025 - In questo caso il contribuente pagherà le imposte ordinarie sino a 30.000 euro (reddito anno 2023), pagherà il 15% sulla somma di euro 18.000 (reddito concordato meno reddito anno 2023) mentre non verserà alcuna imposta sulla somma eccedente i 48.000 (ovvero 12.000).

Ipotizzando che i dati si riferiscano ad una SRL, le imposte da pagare sarebbero – si è ipotizzato solo IRES al 24%:

Non Adesione al concordato	Imposte	Adesione al concordato	Imposte
Anno 2024	Euro 10.080,00	Anno 2024	Euro 7.950,00
Anno 2025	Euro 14.400,00	Anno 2025	Euro 9.900,00

Per quanto riguarda le partite iva **NON** srl, considerato che la tassazione avviene in base alle aliquote IRPEF progressive, tale conteggio non è ipotizzabile. Resta fermo che il meccanismo è il medesimo degli esempi di cui sopra.

CASO #4

Ipotizziamo infine che il contribuente non raggiunga i redditi concordati con il Fisco in assenza di eventi eccezionali; in questo caso dovrà versare le imposte sul reddito concordato.

VOTO ISA	REDDITO 2023	REDDITO 2024	REDDITO 2025
qualsiasi	Ininfluente	Concordato: euro 35.000,00	Concordato: euro 48.000,00
		Effettivo: euro 28.000,00	Effettivo: euro 40.000,00

Ipotizzando che i dati si riferiscano ad una SRL, le imposte da pagare sarebbero – si è ipotizzato solo IRES al 24%:

Non Adesione al concordato	Imposte	Adesione al concordato	Imposte
Anno 2024	Euro 6.720,00	Anno 2024	Euro 8.400,00
Anno 2025	Euro 9.600,00	Anno 2025	Euro 11.520,00

VARIE

Contributi previdenziali - INPS

Gli effetti dell'adesione al CPB si avranno anche sul versamento dei contributi previdenziali INPS (artigiani, commercianti e gestione separata) con facoltà per il contribuente di versare il maggior importo di contributi qualora a lui più conveniente per motivi pensionistici.

Contributi previdenziali – Casse previdenziali professionali

Gli effetti del concordato NON si riflettono su contributi da versare alle casse professionali (avvocati, INARCASSA, commercialisti, notai ecc); pertanto i contributi verranno versati sul reddito effettivo.

Riflessi ai fini IVA del CPB

Essendo l'IVA un tributo armonizzato a livello europeo, il CPB non avrà alcun effetto sugli adempimenti IVA.

Obblighi contabili

L'adesione al CPB non comporta alcun esonero dagli obblighi contabili o di fatturazione.

Compensi per la gestione della pratica da parte dello studio

L'importo del compenso da parte dello studio per la gestione della pratica non è preventivabile; essendo una nuova procedura non siamo in grado di quantificare il tempo necessario per gestire il tutto. Quindi il compenso verrà calcolato a consuntivo.

CONSIDERAZIONI FINALI

È chiaro che la scelta se aderire o non aderire al CPB varia caso per caso e va pensata ragionando in base al contesto in cui opera l'impresa valutando anche potenziali problemi che potrebbero derivare dagli scenari economici mondiali (crisi Ucraina e Medio Oriente).

Leggendo la stampa specializzata (il sole 24ore e non solo) da più parti si indica che il CPB avrà un appeal estremamente basso, soprattutto a causa dell'assenza di una copertura sostanziale da tutti gli accertamenti.

Da parte nostra invece aggiungiamo che le insidie possono essere di tre tipi ovvero

1. Il sicuro incremento (anche molto elevato) dei ricavi e dei redditi 2024 e 2025 richiesti per aderire al CPB;

2. Il dover pagare imposte su redditi non percepiti qualora non ci sia il raggiungimento dei ricavi e dei redditi richiesti;
3. Le conseguenze derivanti da una riduzione del reddito nei periodi successivi al CPB; della serie "come mai durante il CPB mi hai dichiarato 100 e poi nel 2026 mi hai dichiarato 40?"

Nel frattempo, restando a disposizione per analizzare con i clienti le possibili scelte, il ragionamento da fare è

Hai la certezza che nel 2024 i tuoi redditi NON SARANNO MAGGIORI del 2023?	Non aderire al CPB	Nessun compenso allo studio
Hai la certezza che nel 2024 i tuoi redditi SARANNO MAGGIORI del 2023?	Possiamo ragionare se aderire al CPB in base ai dati che verranno richiesti dal Fisco	Compenso da corrispondere allo studio a consuntivo in base alla complessità della pratica.
Hai dubbi sull'ammontare dei tuoi redditi per il 2024?	Una volta ricevuti i dati richiesti dal Fisco, potremo fare dei ragionamenti.	

Al fine di agevolare il nostro lavoro, visti i tempi ristretti che abbiamo per la gestione delle pratiche, ti chiediamo di compilare e restituirci il seguente form.

La/Il sottoscritta/o _____

DICHIARA

- Di non essere interessata/o al CPB;
- Di voler approfondire gli aspetti del CPB corrispondendo allo studio l'importo che verrà richiesto a consuntivo.

Data _____

Firma _____

Il form andrà inviato SOLO VIA MAIL (no whatsapp, telefonate o simili) al seguente indirizzo

adempimenti@studio-zeta.net